

COMUNE DI MONTEGRIDOLFO

PROVINCIA DI RIMINI

Via Roma n°2

C.A.P. 47837

P.IVA 00613010404

Tel. 0541/855054

Fax 0541/855042

COPIA

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del Reg.	O G G E T T O	TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2015.
Data <u>25.07.2015</u>		

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTICINQUE del mese di LUGLIO alle ore 10,00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

1	- GRILLI LORENZO	-	PRESENTI	ASSENTI
	SINDACO		X	
2	- MOROTTI SILVANO	-	X	
3	- RENZI ALESSANDRO	-	X	
4	- GATTONI SONIA	-	X	
5	- SIGNOROTTI CHIARA	-	X	
6	- DI PAOLI DAVIDE	-	X	
7	- CIUFFOLI ROBERTO	-	X	
8	- DELBALDO ALEX	-	X	
9	- MATTIOLI SARA	-	X	
10	- LIGI MAURIZIO	-	X	
TOTALE			10	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Grilli Lorenzo nella sua qualità di Sindaco.

- Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Margherita Morelli. La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1° gennaio 2014;

PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), come modificati dal D.L. n. 16 del 06/03/2014 ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità di servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", in vigore dal 06/03/2014:

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità ad esse equiparate di cui l'art. 13 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto legge n. 201, del 2011;

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale

sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) omissis

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.....omissis....., e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 30/04/2014 avente ad oggetto: "TASI (Tributo servizi indivisibili) – Determinazione aliquote e detrazioni anno 2014", esecutiva, con la quale si determinavano le aliquote per l'annualità 2014, che vengono di seguito così riassunte:

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote
1	<p>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze e fattispecie assimilate da regolamento* ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che vengono assoggettate alla sola I.M.U.</p> <p>*Fattispecie assimilate da regolamento (art. 12 commi 3 e 4 Capitolo 2:</p> <p>3. Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:</p> <p>a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>4. E' considerata altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Il Contribuente che intende fruire del beneficio della suddetta assimilazione è tenuto a presentare apposita dichiarazione, specificando nelle note i dati anagrafici del parente in linea retta a cui è stato concesso l'immobile in comodato ed ogni altro dato necessario. L'agevolazione prevista dal presente articolo opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500.</p>	1,50 per mille
2	Unità immobiliari appartenenti alle categorie C1/ C3 / D con esclusione dei D5 condizione che siano utilizzati direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo TASI per lo svolgimento della propria attività lavorativa	1,00 per mille
3	Unità immobiliari appartenenti a tutte le altre categorie immobiliari – Aree Fabbricabili	0,00 per mille

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n 15 del 30/04/2014 ed in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale, come dal sottoriportato elenco dettagliato che costituisce parte integrante della presente deliberazione:

Pubblica sicurezza e vigilanza il cui costo è quantificabile in €. 17.968,21;

Tutela del patrimonio artistico e culturale il cui costo è quantificabile in €. 28.550,00;

Servizi cimiteriali il cui costo è quantificabile in €. 8.009,39;;

Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica il cui costo è quantificabile in €. 137.248,61;

Servizi socio-assistenziali il cui costo è quantificabile in €. 23.550,00;

Servizio di protezione civile €. 352,00;

Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali e dei beni demaniali il cui costo è quantificabile in €. 21.122,00;

Altri servizi il cui costo è quantificabile in €. 16.166,80;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO CHE si rende necessario procedere all'incremento dell'aliquota relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale al fine di garantire il gettito necessario ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi di cui sopra, anche in conseguenza del forte taglio di trasferimenti erariali subito;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 luglio 2015;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica della proposta della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

1. DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI DELIBERARE, per quanto in premessa espresso, per l'anno 2015, le seguenti aliquote della componente TASI, ai sensi del comma 676 della legge 147 del 27/12/2013 e ss.mm.:

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze e fattispecie assimilate da regolamento* ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che vengono assoggettate alla sola I.M.U. *Fattispecie assimilate da regolamento (art. 12 commi 3 e 4 Capitolo 2: <i>3. Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari: b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 4. E' considerata altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Il Contribuente che intende fruire del beneficio della suddetta assimilazione è tenuto a presentare apposita dichiarazione, specificando nelle note i dati anagrafici del parente in linea retta a cui è stato concesso l'immobile in comodato ed ogni altro dato necessario. L'agevolazione prevista dal presente articolo opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500.</i>	2,50 per mille
2	Unità immobiliari appartenenti alle categorie C1/ C3 / D con esclusione dei D5 condizione che siano utilizzati direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo TASI per lo svolgimento della propria attività lavorativa	1,00 per mille
3	D10 – Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
4	Unità immobiliari appartenenti a tutte le altre categorie immobiliari – Aree Fabbricabili	0,00 per mille

3. DI STABILIRE che la percentuale della tassa versata da parte dell'occupante (art. 4 del Regolamento comunale - Capitolo III^ TASI – viene stabilita per l'anno 2014 nella seguente misura: 30%;

4. DI DARE ATTO CHE per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.15 del 30/04/2014 ed alla normativa vigente;

5. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Inoltre, stante l'urgenza, con voti unanimi e favorevoli


DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO MARGHERITA MORELLI



IL PRESIDENTE

F.TO GRILLI LORENZO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 06 AGO, 2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000);

che la presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno _____ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);

che è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

che è copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, il 06 AGO, 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

MARGHERITA MORELLI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno _____; decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 per quindici giorni consecutivi dal 06 AGO, 2015 21 AGO, 2015

Dalla Residenza comunale, il 06 AGO, 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

MARGHERITA MORELLI